CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 del 30-10-2019

Oggetto:	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O IN AFFIDO FAMILIARE.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 21:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID	**P**	**MEDEI LUDOVICA**	**P**
MASSEI DONATO	**P**	**SAVI ALESSIA**	**P**
MORETTI LUANA	**P**	**SAMPAOLO VITTORIO**	**P**
SILEONI TOMMASO	**P**	**MOZZONI ANDREA**	**P**
VIRGILI SABRINA	**P**	**CASTELLANI EDI**	**P**
PALOMBARI MARTINA	**P**	**GAGLIARDINI GIANLUCA**	**P**
Assegnati n. 13	In carica n. 12	Presenti n. 12	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vice Sindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
MOZZONI ANDREA

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Servizi alla Persona", Dott. Orazio Coppe:

PREMESSO che:

- ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione sono in capo ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi sociali con particolare attenzione all'offerta della rete sociale, nella fattispecie alle attività volte a rimuovere le cause del disagio e la tutela del minore in caso di inesistenza o inadeguatezza della famiglia, violenza, maltrattamento, abuso; attività innovative atte alla promozione del benessere del minore; controllo su attività, servizi ed interventi della rete sociale, erogazione di titoli sociali e definizione dei requisiti per l'accesso, definizione e programmazione di servizi ed interventi rivolti ai minori e attività assistenziali di cui alla legge 328/2000;
- ai sensi degli articoli 30 e 31 della Costituzione, nonché degli articoli 22, 23, 25 del D.P.R. 616/1977 e articolo 22 della legge 328/2000 vengono definite le competenze del Comune relative ai servizi socio-assistenziali ovvero comprese quelle in attuazione dei provvedimenti del Tribunale dei minori;
- ai sensi della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001 *"Diritto del minore ad una famiglia"*, all'articolo 1 viene stabilito il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio... ove ciò non è possibile il minore è affidato ad una comunità (L. 184 e ss.mm.ii., art. 2);
- la normativa regionale (L.R. 32/2014 - LR 7/1994 – D.G.R. 865/2012 – D.G.R. 1413/2012) disciplina la materia relativa ai minori predisponendo rimborsi spese ai Comuni per gli interventi di affidamento e collocazione in comunità degli stessi;
- con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, come sancito dall'articolo 147 del Codice Civile: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli*." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'articolo 261 del Codice Civile: *"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi."*. Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'articolo 155 C.C., introdotto con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito;
- ai sensi del R.D. 1404/1934, articolo 25, comma 3, viene esplicitato che la spesa per il ricovero e l'affidamento dei minori sono da anticiparsi dall'erario, ma rimangono a carico dei genitori;
- la Cassazione, con provvedimento n. 22909/10, ha dichiarato che *"il mantenimento dei figli è obbligatorio anche se non se ne ha più la potestà";*

RITENUTO, quindi, dover predisporre un regolamento *ad hoc* per determinare la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori in strutture residenziali o in affido familiare;

PREMESSO quanto sopra, si sottopone al Consiglio comunale, affinché l'approvi, la seguente proposta:

- di DARE ATTO di quanto enunciato in premessa;

- di APPROVARE il testo del regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare, composto da una premessa e da n. 9 articoli, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

- di DARE ATTO che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione**.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL VI SETTORE
F.to Dott. Orazio Coppe

Illustra il punto iscritto al n. 5 dell'o.d.g. della odierna seduta l'Assessore competente Luana Moretti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Servizi alla Persona", Dott. Orazio Coppe;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Servizi alla Persona" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicata con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 12, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di APPROVARE il testo del regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare, composto da una premessa e da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di DARE ATTO che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Dopo la illustrazione della proposta da parte dell'Assessore LUANA MORETTI interviene il Consigliere ANDREA MOZZONI che, nell'annunciare il voto favorevole, auspica che si possa lavorare insieme ad una sorta di Testo Univo sui servizi sociali.-

* * * * * *

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O IN AFFIDO FAMILIARE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o in famiglie affidatarie in modo consensuale, ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione; con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'articolo 147 del Codice Civile stabilisce: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"*.

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'articolo 261 del Codice Civile: *"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi"*.

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo articolo 155 C.C., comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il R.D. 1404/1934, articolo 25, comma 3 e ss.mm.ii. (istituzione e funzionamento del TM) dispone che le spese di affidamento e di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come ribadito e stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009, la sentenza n. 2267/2010 e da ultimo la deliberazione n. 2/2015/PAR Corte dei Conti Molise (adunanza 11/01/2016).

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare al Comune di Treia per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante o per il rimborso spese alla famiglia affidataria; le spese riguardano vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc. oltre, naturalmente, alle spese legate all'abbigliamento, alle spese sanitarie e scolastiche, ove non previste dalla retta. I genitori assicurano, inoltre, il mantenimento del figlio durante i periodici rientri a casa (qualora previsti) e provvedono, in caso, al suo trasporto, se richiesto e concordato con il Servizio Sociale.

2. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione, il Servizio Sociale comunale provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione, comprensiva dell'Attestazione ISEE.

3. L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della contribuzione sono svolte dal Servizio Sociale e l'integrazione della retta da parte della famiglia viene stabilita con determina del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

ART. 2 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. Il D.P.C.M. 159/2013 disciplina l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, pertanto, al fine di chiedere ai genitori l'integrazione delle spese di mantenimento dei loro figli collocati in comunità o in altra famiglia, il Servizio Sociale definisce l'entità del contributo mensile dagli stessi dovuto sulla base dell'indicatore ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni, valido per l'anno in corso, come definito al successivo articolo 3.

2. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca da quello indicato dall'Attestazione (art. 9 del D.P.C.M.), la famiglia può richiedere all'INPS e presentare, un *ISEE corrente*, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentato una sola volta nell'anno.

3. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno venire utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento, il calcolo sarà effettuato sulla base dell'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni.

4. Per definire l'entità della compartecipazione del minore con handicap permanente grave, titolare di redditi propri, al costo della retta posta a carico dell'assistito, si valuta la situazione economica rappresentata dall'Attestazione ISEE come indicato al comma 3, e l'eventuale maggiorazione costituita dalle provvidenze INVCIV per garantire la fruizione di tutti gli interventi terapeutici necessari.

5. Le indennità INVCIV erogate a favore di minori non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza, devono essere versate dai genitori – **in aggiunta alla quota di mantenimento calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 8** - alla comunità, o alla casa famiglia, o alla famiglia affidataria, qualora tutte le esigenze di cura e riabilitazione del minore siano soddisfatte dalla comunità stessa o dalla famiglia affidataria.

6. In alternativa, i genitori possono concordare con il Servizio Sociale l'uso di tali provvidenze INVCIV per assicurare direttamente il pagamento delle spese terapeutiche e di sostegno necessarie al figlio disabile come previsto dal Piano di cure individualizzato, dandone prova al servizio stesso; resta inteso che qualora i genitori non provvedessero a quanto concordato, dovranno versare l'importo relativo alla comunità/famiglia affidataria ai sensi del precedente comma 5.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORE/I

1. Ai genitori viene richiesto di firmare un impegno al pagamento della quota posta a proprio carico. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.

2. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente – ivi compresi i contributi regionali concessi. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati da Comune, si procede alla assegnazione della tariffa massima. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

3. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nucleo definito dal D.P.C.M. 159/2013 per le prestazioni a favore di minori.

4. La quota di compartecipazione stabilita dal Comune deve essere versata direttamente all'Ente, in rate mensili, con le modalità vigenti.

5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per *ogni* minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo, fatto salvo quanto espresso all'articolo 2, comma 5.

6. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per mancata assistenza materiale del figlio/a.

7. Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, come tale rientrante tra le prestazioni di livello essenziale, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente/Comune, detratta la quota posta a carico dell'ASUR regionale.

8. Ugualmente è da intendersi per le quote di compartecipazione da parte della Regione Marche ai sensi della L.R. 7/1994.

9. La Giunta comunale stabilisce annualmente le percentuali di compartecipazione alla spesa e fissa le varie fasce ISEE di riferimento. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE.

ART. 4 - CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 5 - DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

1. I cittadini ai quali il Servizio Sociale richiede di contribuire economicamente versando la quota di compartecipazione loro assegnata possono – entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del competente servizio – presentare ricorso scritto al Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

2. Il Responsabile – esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 6 - RISPETTO DELLE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al D.P.C.M. n. 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"* e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014, recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e seguenti.*

ART. 7 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici amministrativi del Comune di Treia e del Servizio Sociale, perché se ne possa prendere visione in ogni momento e sarà pubblicata sul sito web del Comune.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI	F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 21-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 21-10-2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 24-10-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-2019 al 20-11-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti

comunali).

Treia, _____ Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____ Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI